



STATUTO

**DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE
DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE**

STATUTO

**DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE
DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE**

STATUTO APPROVATO CON REFERENDUM FRA I SOCI NEL LUGLIO 1992
STATUTO RATIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GENNAIO 1993

Art.1

L'Associazione Donatori di Sangue di Trieste, con sigla A.D.S., si è costituita il 24 gennaio 1963, con il compito di associare tutti i donatori che desiderano farne parte, secondo le norme stabilite dal presente ordinamento.

La forma associativa può essere articolata in sezioni territoriali e sezioni aziendali, allo scopo di rendere più efficiente e capillare l'attività che l'A.D.S. si propone di svolgere.

L'A.D.S. potrà aderire a tutte le forme associative regionali e nazionali autonome della categoria, e potrà collaborare con altre organizzazioni di volontariato.

Art.2

L'Associazione è assolutamente apartitica e apolitica.

Pertanto non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso o politico.

Esclude categoricamente qualsiasi fine lucrativo.

Art.3

L'Associazione ha la preminente funzione civica e sociale di propagandare e curare in varie forme la donazione volontaria del sangue, ai fini dell'umana solidarietà, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di età non inferiore agli anni 18 (diciotto) che hanno donato il sangue.

La loro ammissione è subordinata al vaglio del Consiglio Direttivo.

Oltre a quella dei donatori, sono previste anche altre categorie di Soci, i quali, pur non donando sangue, concorrono a potenziare l'attività dell'A.D.S.

Art.5

Per fatti lesivi l'immagine dell'A.D.S., compiuti da un socio, può essere instaurato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, per accertarne la responsabilità.

Art.6

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo e la sua Giunta esecutiva;
- c) Il Collegio dei Sindaci;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Comitato elettorale.

Gli organi di cui ai punti b), c) e d) hanno la durata di 5 (cinque) anni.

Art.7

È prevista la carica del presidente Onorario, che potrà essere scelto anche tra i soci non donatori.

Art.8

L'Associazione provvede al proprio sostentamento con mezzi provenienti da:

- a) Donazioni, oblazioni anche per servizi, e ricavi da manifestazioni varie;
- b) Contributi da Enti e Amministrazioni;
- c) Contributi dei Soci Benefattori;
- d) Lasciti da eredità.

Art.9

L'Associazione potrà essere sciolta attraverso referendum abrogativo, purché si sia espressa in tal senso la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In tal caso il C.D. in carica deciderà la destinazione del patrimonio A.D.S.

Art.10

Lo statuto e il regolamento potranno essere modificati attraverso l'Assemblea straordinaria dei Soci, eccettuato l'art.9, il cui contenuto dovrà essere rispettato.

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

Art.1

I SOCI - Con il rilascio della Tessera sociale, l'aspirante socio entra a far parte dell'A.D.S. provinciale di Trieste.

Art.2

Il Socio donatore non può esimersi da chiamate per esami e controlli predisposti dal Servizio Immunotrasfusionale.

Art.3

L'A.D.S., oltre ai Soci donatori comprende altre categorie di membri senza diritto di voto, che vengono suddivise in:

Soci collaboratori;
Soci benefattori;
Soci onorari.

È Socio collaboratore chiunque espliciti funzioni di vario genere a favore dell'A.D.S.

Tra i Soci benefattori sono inclusi persone o Enti che contribuiscono finanziariamente all'attività dell'ADS.

È inserito nella categoria dei Soci onorari chi si sia reso particolarmente benemerito nei confronti dell'Associazione.

Art.4

Nei casi in cui il C.D. riceva notizia scritta non anonima che un socio si sia comportato in modo da apportare discredito all'A.D.S., lo convocherà per sentire la sua versione dei fatti.

Qualora una responsabilità censurabile venga inequivocabilmente accertata il C.D. può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione atempo determinato da tutte le attività sociali ed inibizione a frequentare la Sede Sociale;
- c) Espulsione.

Art.5

Entro 10 (dieci) giorni il Socio colpito da provvedimento disciplinare ha facoltà di ricorrere ai probiviri.

Art.6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo deliberante dell'A.D.S.

L'Assemblea può essere ordinaria oppure assumere carattere straordinario.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo annualmente l'ultimo venerdì di gennaio, alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 20.00 in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata mediante avviso sulla stampa locale tutte le volte che il C.D. a maggioranza dei suoi membri lo ritenga necessario, oppure quando 300 (trecento) soci abbiano sottoscritto avanti a persona indicata dal C.D. la relativa petizione motivata che chiunque tra i Soci può presentare.

Le Assemblee saranno valide con la presenza della metà più uno dei Soci iscritti aventi diritto al voto in prima convocazione.

In seconda convocazione, la quale avrà luogo a distanza di un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di presenti.

Per le votazioni in assemblea, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere, oltre al proprio, un voto delegato.

Art.7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Discutere e votare la relazione sull'attività svolta.
Discutere e votare i bilanci consuntivo e preventivo.
Discutere e votare ogni altro punto dell'ordine del giorno.

Art.8

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere dell'A.D.S. verifica il numero legale e dichiara aperti i lavori.

I Presidenti designano un Presidente di Assemblea e un Segretario.

Il presidente di Assemblea incaricato assume la carica, illustrando la prassi dei lavori: legge l'ordine del giorno e invita i Soci interessati a depositare eventuali mozioni scritte.

Dà la parola al Presidente dell'A.D.S. o a chi lo rappresenta.

Invita i presentatori di mozioni a leggere ed illustrare i propri documenti.

Dichiara aperta la discussione sul punto dell'o.d.g. e invita i presenti ad iscriversi nella lista degli oratori. Chiude le iscrizioni alla lista e inizia a dare la parola ai singoli.

Interviene in ogni caso in cui è minacciato il democratico svolgersi dei lavori.

Ha facoltà di fissare o limitare il tempo degli interventidegli oratori.

Può invitare gli oratori a concludere i loro interventi nel caso in cui abusino del tempo a disposizione.

Pone ai voti le proposte espresse dai Soci dal C.D., raggruppando le varie tesi per similarità di contenuto.

Esaurito un punto dell'o.d.g., passa al successivo ripetendo la prassi.

Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario hanno l'obbligo di redigere sollecitamente il verbale relativo ai lavori dell'Assemblea.

S V O L G I M E N T O D E L L ' A S S E M B L E A S T R A O R D I N A R I A

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria, si sottolinea che l'o.d.g. dell'Assemblea straordinaria prevede la presentazione e discussione di un unico argomento.

Art.9

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri eletti dai Soci con votazione segreta ogni 5 (cinque) anni.

In caso di decesso o di decadenza di uno o più membri di qualsiasi organo elettivo, subentreranno gradualmente quei Soci non eletti che hanno riportato più voti nelle ultime elezioni.

Art.10

Nella prima seduta dopo il suo insediamento, il C.D. nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, la cui funzione potrà essere svolta

Da un socio non facente parte del C.D.

Viene nominata la Giunta esecutiva, composta da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, se facente parte del C.D.

Il C.D. provvede alla formulazione della relazione annuale, del bilancio preventivo e alla stesura del bilancio consuntivo.

Adotta quelle iniziative tendenti a incrementare il dono del sangue.

Organizza la giornata del donatore.

Esamina le vertenze in cui l'A.D.S può essere interessata e decide di volta in volta il comportamento da adottare.

Cerca di risolvere con lodo tutte le questioni nelle quali l'A.D.S. appaia come attore e darà mandato al Presidente, con apposita delibera, di procedere quale convenuto.

Emette delibere preventive per spese e per rimborsi dovuti ai Soci, per quote da essi spese per conto dell'A.D.S.

Assume le funzioni di commissione disciplinare ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Decide collegialmente l'assunzione e il licenziamento del personale stipendiato.

Un consigliere decade qualora sia assente ingiustificato alle sedute del C.D. per un periodo di 3 (tre) mesi consecutivi.

Il C.D. si riunirà almeno una volta al mese.

Potrà inoltre essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta motivata per iscritto sottoscritta da almeno 4 (quattro) consiglieri.

Le delibere del C.D. dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta esecutiva formata dal presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere, viene convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Compiti della giunta esecutiva sono deliberazioni di ordinaria amministrazione e deliberazioni che rivestano carattere d'urgenza, in caso di necessità, surrogando i poteri del C.D., salvo ratifica dello stesso.

Art.11

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri.

Ha il compito di giudicare sui provvedimenti disciplinari adottati dal C.D.

I Probiviri hanno potere autonomo.

Il socio ricorrente dovrà inviare al C.D.

Copia del ricorso presentato ai Probiviri.

I Probiviri devono inoltre esaminare qualsiasi altro caso di conflittualità all'interno dell'A.D.S., comprese anche le questioni di competenza fra i vari organi dell'A.D.S., al fine di dirimerle in modo equo ed imparziale.

La durata in carica è affine alla durata del C.D.

Il Collegio dei probiviri, in carenza del numero stabilito, verrà integrato con il primo dei non eletti del Collegio, ed in mancanza di questi verrà sorteggiato tra i componenti del Comitato Elettorale.

Art.13

IL COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale è composto da almeno 5 (cinque) membri.

Essi vengono sorteggiati tra i nominativi inclusi in elenchi di volontari che il C.D. terrà aggiornati.

Nominato nell'anno in cui si debbono rinnovare le cariche sociali, il Comitato Elettorale non possono presentarsi candidati alle cariche sociali per il quinquennio successivo alla loro nomina.

Art. 14

LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione verifica poteri è composta da 3 (tre) membri.

Essi vengono nominati tra i Soci intervenuti in Assemblea.

Ha il compito di controllare e autorizzare gli intervenuti a votare alle assemblee, dopo aver constatato la regolarità del loro diritto ad esprimersi in Assemblea.

Art.15

LE SEZIONI

Le sezioni in seno all'A.D.S. possono essere costituite territorialmente nei Comuni della Provincia e a livello aziendale.

Le sezioni territoriali assumono una struttura a livello di C.D. sezionale i cui membri nominati saranno 5 (cinque) eletti dai donatori del Comune di appartenenza.

Le sezioni aziendali avranno uno o più rappresentanti a seconda della consistenza numerica e questi manterranno i contatti con il C.D. provinciale. Il rappresentante o i rappresentanti verranno preventivamente Concordati con il C.D. provinciale.

Sia i C.D. comunali che i rappresentanti sezionali osserveranno lo stesso periodo di mandato delle cariche sociali provinciali con possibilità di riconferma.

Per quanto riguarda il capoluogo di provincia, il C.D. provinciale ha pure le funzioni di C.D. comunale.

Le sezioni sia comunali che aziendali possono essere costituite con un minimo di 30 (trenta) donatori aderenti.

Eventuali controversie verranno portate all'attenzione del C.D. provinciale per adeguata soluzione.

Art.16

SISTEMA ELETTORALE

Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni e normalmente l'inizio e la fine del mandato coincidono con l'anno civile.

Il Comitato Elettorale renderà pubblica la data e il luogo delle elezioni e informerà i soci sul periodo strettamente utile per le votazioni.

Tale periodo avrà la durata di 3 (tre) giorni consecutivi non festivi.

La scheda di votazione conterrà la lista dei candidati per ordine alfabetico.

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere tanti voti preferenziali quanti saranno i candidati da eleggere nelle rispettive cariche. Qualora i voti preferenziali superassero il numero previsto dal presente ordinamento per le rispettive cariche, le schede saranno invalidate.

Art.17

AMMINISTRAZIONE

Tutti i Soci prestano la loro opera in favore dell'A.D.S. a titolo gratuito.

È comunque previsto il rimborso spese per: costo biglietti di viaggio con mezzi pubblici, rimborso chilometrico forfettario secondo tariffa ACI per uso autorizzato di automezzo personale; vitto, pernottamento ed ogni altro tipo di spesa consimile sostenuta nello sbrigare affari riguardanti l'A.D.S.

Qualora però, nell'interesse dell'Associazione, il Socio venga richiesto di assentarsi dalla propria attività, con conseguente perdita economica perché la sua presenza risulta insostituibile per l'A.D.S., verrà rifuso di quella somma pari al danno eventuale che egli documenterà con semplice attestazione firmata.

Art.18

REFERENDUM

Il referendum è previsto nell'ipotesi di scioglimento nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento la richiesta deve essere avanzata da non meno di 1000 (mille) Soci aventi diritto al voto i quali firmino l'atto davanti a 2 (due) membri del C.D. con funzione di convalidatori.

7 (sette) persone sorteggiate fra i Soci inclusi nelle liste del Comitato Elettorale di cui all'art. 13 del Regolamento, provvederanno a formulare il questionario e ad inviarlo a domicilio.

Le chede dovranno essere rispettate ad un indirizzo predisposto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Art.19

BENEMERENZE AI DONATORI

Allo scopo di dimostrare riconoscenza e Gratitude a quei donatori di sangue che si sono resi benemeriti per ripetute donazioni, ogni anno, nella giornata che il C.D. stabilirà come «GIORNATA DEL DONATORE», verranno consegnati diplomi e medaglie di benemerita, che per questioni di costi, potranno essere modificati nel peso e nella forma a completa discrezione del C.D.

Le distinzioni per gli uomini sono:

- a) Diploma di benemerita: al donatore con 10 donazioni avvenute;
- b) Medaglia di bronzo: al donatore con 20 donazioni avvenute;
- c) Medaglia d'argento: al donatore con 35 donazioni avvenute;

- a) Medaglia d'oro: al donatore con 50 donazioni avvenute;
- b) Distintivo d'oro: al donatore con 70 donazioni avvenute;
- c) Stella d'oro: al donatore con 90 donazioni avvenute;
- d) Targa: al donatore con 100 donazioni avvenute;

Le distinzioni per le donne sono:

- a) Diploma di benemerita: alla donatrice con 8 donazioni avvenute;
- b) Medaglia di bronzo: alla donatrice con 16 donazioni avvenute;
- c) Medaglia d'argento: alla donatrice con 28 donazioni avvenute;
- d) Medaglia d'oro: alla donatrice con 40 donazioni avvenute;
- e) Distintivo d'oro: alla donatrice con 56 donazioni avvenute;
- f) Stella d'oro: alla donatrice con 72 donazioni avvenute;
- g) Targa: alla donatrice con 80 donazioni avvenute;

Mancando il finanziamento il C.D. si riserva di sospendere o di annullare la consegna delle benemerite.

L'assegnazione del «PREMIO A.D.S.», istituito negli anni passati per dare un tangibile riconoscimento a quelle persone, Enti o Associazioni che si sono distinte a favore dell'A.D.S. rimane a discrezione del C.D. e non ha carattere periodico.

TRIESTE - anno 1992